

CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

- VISTA: la nota assunta a protocollo n.14651, in data 29/04/2024, con la quale il Comune di Venezia Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nei canali marittimi lagunari, in occasione della 48ª edizione della manifestazione remiera denominata "Vogalonga", in programma domenica 19 maggio 2024;
- VISTI: gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, tenuta dal Comune di Venezia il giorno 24/04/2024;
- VISTA: la nota assunta a protocollo n.15363 in data 06/05/2024 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, per lo svolgimento della manifestazione in questione;
- RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nei canali marittimi lagunari di propria competenza interessati dalla manifestazione in questione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;
- VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;
- **VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno 19 maggio 2024 si svolgerà la 48^a Edizione della manifestazione remiera denominata "*Vogalonga*", a cui parteciperanno circa 2.000 (duemila) unità a remi di varia tipologia, con partenza in **canale della Giudecca** e transito in **bacino/canale San Marco** e in **canale delle Navi**, fino alla confluenza con il canale dei Marani, lungo il percorso meglio evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Il raduno delle unità a remi partecipanti alla manifestazione avverrà in canale della Giudecca (in prossimità della Punta della Dogana), nella fascia oraria compresa tra le 08:00 circa e le 09:00, orario di partenza; la manifestazione si concluderà in Canal Grande alle ore 15:00 circa, nei pressi di Punta della Dogana, dove sarà allestito un pontile di arrivo ed un pontile in centro canale per la premiazione.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Il giorno 19 maggio 2024, dalle ore 08:00 e fino al passaggio dei regatanti partecipanti alla manifestazione di cui al "rende noto", nel tratto del canale della Giudecca (a partire dalla congiungente il pontile A.C.T.V. delle Zitelle) - bacino San Marco (a partire dalla congiungente il pontile A.C.T.V. di San Marco/Vallaresso con la Punta della Dogana), proseguendo lungo il canale di San Marco, canale delle Navi, fino alla confluenza con il canale dei Marani, è vietata la navigazione, la sosta (escluso l'ormeggio) e l'ancoraggio a tutte le unità a motore.

Le unità a motore in navigazione lungo i suddetti canali marittimi lagunari, comprese quelle del servizio pubblico di linea, dovranno fermarsi ed accostare alla propria dritta fino al transito dell'ultima imbarcazione remiera partecipante alla manifestazione in questione, prestando attenzione alle indicazioni del personale delle Forze di Polizia e/o del Comitato organizzatore, ed osservando le seguenti prescrizioni:

- 1. mantenersi in coda e a debita distanza dal corteo di imbarcazioni, al fine di non creare intralcio allo stesso;
- 2. navigare alla velocità minima di governo, al fine di non creare moto ondoso che possa costituire pericolo per i regatanti.

Le unità ormeggiate lungo le rive dei canali marittimi lagunari, dovranno permanere all'ormeggio fino al transito dell'ultima unità a remi partecipante alla manifestazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di Soccorso, della Protezione Civile, della Guardia Costiera Volontaria e Ausiliaria, del Comitato Organizzatore, delle unità di vigilanza della locale Società A.C.T.V.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005, in data 18 luglio 2005, e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE CA (CP) Filippo MARINI

(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

Firmato Digitalmente da/Signed by:



